

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 04/03/2021

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf rappresentando di essere titolare di n. 7 buoni, sottoscritti con l'intermediario resistente nelle date 7.10.2002 e 9.12.2002, appartenenti tutti alla serie "AA5" e del valore nominale rispettivamente di euro 2.500,00 (n. 2 buoni sottoscritti il 7.10.2002 ed uno sottoscritto il 9.12.2002), euro 1.000,00 (n. 2 buoni sottoscritti in data 7.10.2002 ed uno in data 9.12.2002) ed euro 500,00 (n. 1 buono sottoscritto in data 9.12.2002). A riguardo, parte ricorrente deduce:

- di aver richiesto la liquidazione di detti BPF nel 2019;
- che la resistente respingeva tale richiesta in virtù dell'avvenuto decorso del relativo termine prescrizione;
- che i titoli non recano alcuna indicazione in ordine alla data di scadenza;
- che i titoli recano una indicazione a penna circa la serie di appartenenza, sicché potrebbero appartenere alla serie A5 con conseguente termine di prescrizione ventennale;
- al momento dell'emissione l'intermediario ometteva di consegnare il Foglio Informativo;
- il mancato invio della comunicazione di preavviso circa i conti dormienti ex art. 3 d.p.r. n. 116/2007.

Chiede, pertanto, la liquidazione dei titoli controversi, ritenendo illegittimo il diniego di parte resistente, la nullità dell'accordo negoziale intercorso tra le parti e, in via subordinata, il risarcimento del danno.



Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'Arbitro. Nel merito, rappresenta che i buoni in oggetto appartengono alla serie "AA5"; i buoni appartenenti alla suddetta serie scadevano al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano all'avente diritto un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto, unitamente a quest'ultimo.

Soggiunge che il D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi; in particolare, l'art.6 del medesimo decreto, relativo a "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", obbligava l'intermediario a esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi ai fogli informativi consegnati ai sottoscrittori. Inoltre, i rendimenti e le condizioni dei buoni venivano anche riportate sul sito istituzionale di CDP. Nel caso di specie, precisa che è presente sui buoni in oggetto la dicitura "a termine" sia sul fronte che sul retro; inoltre non sono rilevabili errori di emissione, in quanto i titoli risultano collocati secondo le procedure previste per legge.

Quanto al termine di prescrizione, rappresenta che l'art. 8, comma 1, del suddetto D.M. del 19 dicembre del 2000 dispone che i diritti dei titolari dei titoli si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo; il citato art. 8, al comma 2, riservava alla Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizione previsto.

Tanto premesso, rileva che i buoni oggetto del ricorso cadevano in prescrizione a partire dal 7/04/2019. Il rimborso dei buoni fruttiferi è stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale; "pertanto la liquidazione dei titoli controversi è stata negata nel pieno rispetto della legge".

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia verte sulla questione dell'accertamento della legittimità del diniego dell'intermediario resistente di liquidare, in favore del ricorrente, n. 7 buoni fruttiferi, dei quali n. 3 buoni del valore nominale di euro 2.500,00, n. 3 buoni del valore nominale di euro 1.000,00 ed 1 buono del valore nominale euro 500,00 (un buono).

Tanto precisato e preliminarmente, si evidenzia che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i titoli controversi risultano essere stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009. Sul punto, si richiama l'orientamento dell'Arbitro (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), per cui sussiste la competenza temporale dell'ABF in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei titoli come quelli di specie, infatti, Collegi ABF ritengono che il diritto alla loro liquidazione sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la relativa sottoscrizione.

Parte resistente, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi controversi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Anche in questo caso, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), secondo cui sussiste la competenza per materia dell'ABF qualora la controversia riguardi buoni come quelli di specie. Va infatti negata ai titoli controversi la qualifica di "strumenti finanziari", e in



via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, le eccezioni preliminari di parte resistente vanno respinte.

Venendo al merito del ricorso, dalla documentazione versata in atti emerge che i buoni oggetto di controversia appartengono tutti alla serie “AA5” e risultano sottoscritti nelle date 7.10.2002 e 9.12.2002. Recano, inoltre, tutti la dicitura “a termine”, ma non riportano la data di scadenza. Con riferimento, infine, alla richiesta di liquidazione, risulta dagli atti del procedimento e per fatto incontestato tra le parti che quest’ultima veniva inviata all’intermediario, con il reclamo, in data 30.12.2019.

Ora, in tema di prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi dalla serie “AA2” in poi, sia il D.M. del 29/03/2001, regolatrice della serie “AA2”, che i D.M. del 17/10/2001 e del 18/04/2002, relativi alle successive serie stabiliscono che gli stessi buoni *“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”* (cfr. art. 8 dei D.M. citati). L’art. 8 del D.M. 19.12.2000, applicabile a tutti i buoni oggetto del presente procedimento, inoltre, estende il termine di prescrizione del diritto al rimborso dagli originari 5 anni a 10 anni dalla data di scadenza del titolo.

In tema di prescrizione del diritto a riscuotere i buoni fruttiferi della serie “AA2”, il Collegio di Coordinamento ABF ha affermato che *“poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione”* (così Coll. Coordinamento, n. 8056/2019). Sulla scorta del citato orientamento, i Collegi ABF territoriali hanno ritenuto di estendere analogicamente il criterio “dell’ultimo giorno dell’anno solare”, di cui alla suddetta pronuncia, anche alle serie seguenti, sicché la relativa data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione (in questo senso cfr., *ex multis*, Coll. Torino, n. 21298/2019 e Coll. Bari, n. 1607/2020).

Ciò posto, nel caso di specie, tutti i titoli controversi, emessi sia il 7.10.2002 che il successivo 9.12.2002, risultano scaduti il successivo 31.12.2009, sicché il diritto del ricorrente a chiederne la liquidazione si prescriveva il 31.12.2019. Alla data della richiesta (reclamo del 30.12.2019) di liquidazione, dunque, non si era ancora prescritto il relativo diritto del ricorrente.

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, pertanto, la domanda principale formulata nel ricorso merita di essere accolta, con la conseguenza che l’intermediario resistente va condannato alla liquidazione dei titoli oggetto di controversia.

Dall’accoglimento della domanda principale risultano assorbite le domande formulate in subordinate, e segnatamente:

- le domande di accertamento della nullità del rapporto e di risarcimento del danno per ritenuta violazione dei doveri di informazione e trasparenza in ragione della mancata consegna del foglio informativo al ricorrente, domande in ogni caso inaccoglibili stante l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro a decidere, in quanto i comportamenti contestati all’intermediario si riferiscono al 2002;
- la domanda di risarcimento danni per ritenuta violazione degli obblighi imposti all’intermediario dalla normativa applicabile alla devoluzione dell’importo al c.d. fondo depositi dormienti, per mancato rispetto dell’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 116/2007. Domanda in ogni caso anch’essa inaccoglibile atteso che tale disciplina, che come è noto impone agli intermediari di informare i clienti titolari dei rapporti c.d. “dormienti” dell’imminente trasferimento delle somme a questi riferite nell’apposito fondo, salvo contrario avviso dei clienti i medesimi (i quali, entro 180 giorni del ricevimento della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9640 del 09 aprile 2021

predetta comunicazione possono impartire una differente destinazione alle somme di loro spettanza), prevede tale obbligo di comunicazione preventiva alla clientela limitatamente alle seguenti fattispecie: a) Depositi di denaro; b) Depositi di titoli in custodia e amministrazione; c) Polizze assicurative; sicché, secondo il costante orientamento dei Collegi territoriali, i buoni fruttiferi sono esclusi dal novero dei rapporti che obbligano l'intermediario alla anzidetta comunicazione preventiva (cfr., *ex multis*, ABF, Coll. Bari, n. 1193/2020 e Coll. Palermo, n. 19363/2019).

### **P.Q.M**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione dei titoli.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI